

INDENNITA' DI DISAGIO PER I MESSI COMUNALI

Le particolari condizioni in cui opera il « Messo Comunale » e le varie peculiarità della sua attività possono configurare una fattispecie di "disagio" previsto dall'art. 17, c. 2, lett. *e*) del CCNL EE.LL. 1.4.1999, indennizzabile in sede di Contratto Decentrato Integrativo?

Se ci si pone una tale domanda è perché sembra di tutta evidenza che esista una differenza tra l'attività svolta dal Messo Comunale e quella svolta, a parità di inquadramento in Categoria B, da altre figure professionali nell'ambito amministrativo-contabile.

Tale differenza può, di conseguenza, trovare adeguato riconoscimento anche economico in sede contrattuale.

Emerge anzitutto un elemento, diciamo così, ambientale, che di per sé configura un certo tipo di disagio: il lavoro del Messo Comunale, svolgendosi prevalentemente sul territorio, espone l'operatore a intemperie e altre difficoltà.

L'accesso alle abitazioni private o aziende, individuate come luoghi di notifica, rappresenta anch'esso una situazione rischiosa e richiede al Messo Comunale particolari abilità e impegno nel saper gestire situazioni di criticità che spesso si verificano: il destinatario della notifica si atteggia non sempre positivamente nei confronti del soggetto che, pur essendo solo "missus", è percepito come latore di comunicazioni quasi sempre sgradite e fatto per ciò oggetto di ogni doglianza e, qualche volta, di vere e proprie aggressioni verbali. Se è vero che ciò può verificarsi anche ad un normale "sportello" negli uffici, non può tuttavia trascurarsi la situazione ben diversa del Messo Comunale che si trova, in completa solitudine, a dover risolvere un'eventuale situazione problematica "nel territorio" del destinatario dell'atto che proprio per questo può sentirsi aggredito "a casa sua".

A tal proposito va evidenziata un'ulteriore difficoltà che può riscontrarsi in tali situazioni: il Messo Comunale è tenuto a rispondere in tempo reale alle eventuali obiezioni del notificando, deve risolvere i dubbi procedurali e interpretativi che possono sorgere senza poter fare ricorso, come avviene normalmente all'interno di un ufficio, alle indicazioni puntuali del dirigente, al consiglio di un collega od all'utilizzo di un computer. Questa particolare condizione comporta un continuo stress, al quale non sono normalmente sottoposti altri dipendenti di Cat. B.

Riteniamo che l'insieme delle situazioni rappresentate possa configurare con piena legittimità una fattispecie di "disagio" remunerabile con lo strumento del contratto aziendale. La misura, i criteri e le modalità di erogazione del compenso sono anch'esse oggetto di contrattazione; sarà pertanto compito dei singoli Messi Comunali rappresentare adeguatamente questa esigenza ai propri rappresentanti sindacali di sigla od ai componenti la R.S.U., laddove essa non sia ancora emersa su iniziativa degli stessi.

Pur consapevoli dei tagli e dell'assoluta impossibilità, stabilita per legge, di aumentare attualmente la consistenza dei fondi aziendali per il personale dipendente, va sostenuto con forza che la composizione e distribuzione delle risorse dei fondi sono oggetto di contrattazione e rientrano nella piena disponibilità delle parti.



INDENNITA' DI DISAGIO PER I MESSI COMUNALI

Nell'occasione è opportuno fare un accenno relativamente all'applicabilità dell'indennità di rischio alla figura del Messo Comunale. Laddove essa sia già erogata per accordi precedentemente intercorsi, nulla quaestio. Allorché si intendesse, invece, richiederne l'estensione ai Messi Comunali, innovando gli accordi in essere, si ritiene più opportuno il percorso sopra indicato, che privilegia l'indennità di disagio a quella di rischio.

Quest'ultima, infatti, pur ammissibile, è strettamente correlata a situazioni che comportino "...continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale...", individuate in sede di contrattazione decentrata e non collegate semplicemente ad un determinato profilo professionale, ma a particolari condizioni ambientali (può ravvisarsi ad es. nell'attività di un Messo Comunale che operi in quartieri degradati delle periferie urbane e metropolitane, ma non è certo generalizzabile, né ciò auspichiamo). Il "disagio", rispetto al "rischio", è una fattispecie più ampia e generica, ma anche maggiormente flessibile e perciò meglio adattabile alle tante e diverse situazioni in cui esso si manifesta nelle varie realtà territoriali in cui operano i Messi Comunali.

